

EMENDAMENTI NEGATIVI

Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dal 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2025»;

b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».

** 4.74. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella (Lega)

** 4.112. Ianaro (M5S)

** 4.175. Bologna (Misto)

** 4.93. Magi (+Europa).

** 4.14. Raciti (PD)

Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 30 giugno 2023.

* 4.95. Magi (+Europa)

* 4.97. Ianaro (M5S)

Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

** 4.94. Magi (+Europa).

** 4.96. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli (Fdl).

Art. 18-bis.

(Proroga termini in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto su animali vivi ceduti per l'attività venatoria)

1. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* * 18.016. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster (Lega)

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato anche per l'anno 2024, per un ammontare pari a 10 milioni di euro.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a euro 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.131. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli (Fdl)